



Regolamento per la concessione del patrocinio e del contributo

Approvato dal Consiglio Nazionale nell'adunanza del 16 ottobre 2025

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO E DEL CONTRIBUTO

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili,

Visto l'articolo 29, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 che attribuisce al Consiglio Nazionale il compito di coordinare e promuovere le attività dei Consigli dell'Ordine per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale;

visto l'articolo 29, comma 1, lett. p) del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 che attribuisce al Consiglio Nazionale la potestà regolamentare in materia di organizzazione;

ADOTTA

il seguente regolamento

Articolo 1 - Definizione e oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio e dell'eventuale contributo economico da parte del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (d'ora in poi CNDCEC o Consiglio Nazionale), agli Ordini territoriali e ai soggetti terzi, pubblici o privati, per la promozione di tematiche di interesse per la categoria.
2. Il patrocinio costituisce un atto di riconoscimento istituzionale attraverso il quale il CNDCEC sostiene e valorizza iniziative connesse all'esercizio della professione di comprovato interesse professionale, culturale, scientifico, sociale promosse dagli Ordini territoriali o da soggetti terzi pubblici o privati.
3. Il patrocinio può essere concesso anche per iniziative di carattere sportivo promosse dagli Ordini territoriali, dalle loro associazioni o da associazioni composte da professionisti iscritti agli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
4. La concessione del patrocinio autorizza all'utilizzo del logo del CNDCEC, così come rappresentato nell'Allegato 1 al presente regolamento e preceduto dalla dicitura: *"Con il patrocinio del"*. Nelle locandine o nel materiale relativo all'evento, il logo del CNDCEC dovrà essere riportato in posizione di rilievo rispetto ai loghi di altri enti a valenza territoriale. L'utilizzo del logo del CNDCEC è consentito esclusivamente a seguito della concessione del patrocinio, fatta salva la possibilità di concessione all'utilizzo del logo nell'ambito di specifiche convenzioni stipulate dal Consiglio Nazionale.
5. Nei casi previsti dal presente regolamento, al patrocinio può essere associato un contributo economico come forma di sostegno finanziario all'iniziativa nei limiti e con le modalità di seguito stabilite.
6. Il CNDCEC si riserva la facoltà di promuovere le iniziative patrocinate e di pubblicare sull'organo di stampa nazionale di categoria il materiale relativo alle iniziative patrocinate.
7. Il patrocinio e l'eventuale contributo economico non implicano alcuna assunzione di responsabilità diretta o indiretta da parte del CNDCEC in merito all'organizzazione e allo svolgimento dell'iniziativa, che restano integralmente in capo al soggetto richiedente.

Articolo 2 - Criteri per la concessione del patrocinio

1. La concessione del patrocinio è valutata discrezionalmente da parte del CNDCEC tenuto conto dei seguenti elementi:
 - a) la rilevanza professionale, culturale, scientifica e sociale dell'iniziativa;
 - b) la coerenza dell'iniziativa con le finalità istituzionali e con i valori della professione;

-
- c) l'interesse nazionale dell'iniziativa, anche qualora presenti carattere territoriale;
 - d) la garanzia da parte del soggetto richiedente che l'iniziativa venga realizzata nel pieno rispetto dell'immagine e del decoro della Categoria e del CNDCEC;
 - e) che il soggetto richiedente non abbia assunto comportamenti lesivi della dignità e del decoro della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile e del CNDCEC;
 - f) l'apertura dell'evento a tutti i professionisti iscritti negli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, indipendentemente dall'Ordine territoriale di appartenenza;
 - g) l'inclusione dell'iniziativa tra gli eventi formativi approvati dal Consiglio Nazionale nel caso in cui il patrocinio è richiesto da un Ordine territoriale per un evento formativo;
 - h) la mancata sovrapposizione temporale dell'iniziativa con altri eventi di carattere nazionale promossi dal CNDCEC.

Articolo 3 - Concessione del patrocinio e del contributo agli Ordini territoriali e a soggetti terzi per l'organizzazione di eventi formativi

1. Il Consiglio Nazionale concede il patrocinio agli eventi, quali convegni, seminari o giornate di studio, organizzati:

- a) dagli Ordini territoriali, anche in associazione tra loro o di intesa con associazioni sindacali di categoria a carattere nazionale e con istituzioni culturali ed economiche;
- b) da soggetti terzi, pubblici e privati, quali Università, associazioni di categoria nazionali di massima rappresentanza (industriali, commercianti, banche, assicurazioni), associazioni sindacali dei lavoratori di massima rappresentanza, associazioni o enti per la promozione di tematiche di interesse per la categoria.

2. I soggetti richiedenti il patrocinio sono autorizzati ad utilizzare il logo del CNDCEC e a fare menzione del patrocinio solo dopo aver ricevuto l'approvazione ufficiale da parte del CNDCEC. L'uso del logo è consentito esclusivamente in relazione alla specifica iniziativa patrocinata.

3. Il patrocinio è concesso con apposita delibera del Consiglio Nazionale a condizione che:

- a) ricorrano i requisiti di cui all'articolo 2 del presente Regolamento;
- b) il programma preveda i saluti istituzionali del Presidente, il quale potrà delegare in sua sostituzione il Vicepresidente o altro Consigliere nazionale;
- c) il programma preveda eventualmente la partecipazione in qualità di relatore del Consigliere nazionale avente delega nella materia oggetto dell'evento, ovvero del Consigliere nazionale eletto in rappresentanza del territorio in cui si svolge l'evento.

4. I soggetti interessati ad ottenere il patrocinio devono presentare, almeno trenta giorni prima della data di svolgimento dell'evento, apposita istanza al CNDCEC. La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o, nel caso dei dipartimenti universitari o di altri soggetti dotati di autonomia organizzativa, dal Direttore o da altro soggetto istituzionalmente competente a rappresentarli. L'istanza, corredata dal programma dettagliato dell'evento, deve indicare la data ed il luogo di svolgimento dello stesso, nonché contenere ogni altra notizia utile ai fini dell'istruttoria.

5. Subordinatamente alla concessione del patrocinio, il CNDCEC può riconoscere anche un contributo alle spese di organizzazione, a condizione che:

- a) l'erogazione del contributo sia stata espressamente richiesta contestualmente alla domanda di patrocinio;

-
- b) l'Ordine territoriale richiedente sia in regola con il pagamento dei contributi di cui all'articolo 29, comma 1 lett. h) del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 relativi all'annualità precedente, ovvero il Consiglio Nazionale abbia concesso la rateizzazione dei pagamenti;
 - c) le spese sostenute per l'organizzazione dell'evento risultino eccedenti rispetto alle entrate complessive connesse all'evento, comprese le eventuali quote di iscrizione.

6. Il contributo, nell'ambito delle risorse stanziare nel bilancio preventivo, è riconosciuto di norma nella misura massima di euro mille e per non più di un evento per ogni Ordine o soggetto richiedente, per ciascun anno. Qualora, in considerazione dell'importanza dei temi trattati, l'evento organizzato preveda la partecipazione di illustri relatori provenienti dal mondo accademico, politico ed economico-sociale, ovvero preveda un'ampia partecipazione dei componenti del Consiglio Nazionale in qualità di relatori, il CNDCEC può valutare discrezionalmente l'erogazione di un contributo maggiore, fino ad un massimo di euro diecimila.

7. Ai fini dell'erogazione del contributo, entro il termine perentorio di due mesi dallo svolgimento dell'evento deve essere presentato al Consiglio Nazionale il rendiconto analitico e completo delle entrate e delle spese, i giustificativi delle spese sostenute e una relazione riassuntiva dei lavori. La mancata presentazione della documentazione necessaria nei termini indicati comporta la decadenza dal diritto all'erogazione del contributo. L'importo del contributo da erogare è determinato in relazione all'eccedenza delle spese sostenute per l'organizzazione dell'evento rispetto alle relative entrate, comprese le eventuali quote di iscrizione.

8. Qualora un Ordine territoriale abbia già beneficiato, in un determinato anno, del contributo previsto dal comma 6, il medesimo contributo non può essere richiesto dalla relativa Fondazione/Associazione. Parimenti, qualora il contributo sia stato concesso alla Fondazione/Associazione, l'Ordine territoriale di riferimento non può beneficiarne nello stesso anno.

9. Nel caso in cui il soggetto richiedente apporti modifiche ai contenuti, al programma o alla data dell'iniziativa, deve darne tempestiva comunicazione al CNDCEC che si riserva di riesaminare l'istanza.

Articolo 4 - Richiesta di concessione del patrocinio per eventi sportivi

1. Il Consiglio Nazionale concede il patrocinio agli eventi sportivi organizzati dagli Ordini territoriali, dalle loro associazioni o da associazioni composte da professionisti iscritti agli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
2. I soggetti interessati ad ottenere il patrocinio devono presentare la domanda secondo le modalità di cui al precedente articolo 3.
3. La concessione del patrocinio è valutata discrezionalmente dal Consiglio Nazionale e non comporta l'erogazione di benefici economici di alcun genere a favore del soggetto richiedente.

Articolo 5 - Provvedimenti del Presidente

1. Qualora le richieste di cui agli articoli 3 e 4 del presente Regolamento pervengano entro i trenta giorni precedenti lo svolgimento dell'evento, ma la prima seduta utile di Consiglio Nazionale sia fissata in una data che non consenta di comunicare la decisione assunta con congruo preavviso rispetto alla data di svolgimento dell'evento, il Presidente adotta il provvedimento di concessione/diniego del patrocinio e contributo salva successiva ratifica da parte del Consiglio Nazionale.

Articolo 6 - Tutela

1. Il CNDCEC si riserva di revocare la concessione del patrocinio qualora siano accertate inosservanze delle disposizioni del presente Regolamento o delle condizioni contenute nel provvedimento di concessione e di

tutelare la propria immagine nelle sedi di competenza. La revoca del patrocinio comporta la perdita di ogni beneficio economico eventualmente deliberato a favore del soggetto beneficiario.

Articolo 7 – Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo alla sua approvazione.

Allegato 1

Logo del CNDCEC



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili